

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE STEFANO D'ORTO

Allegato all'atto costitutivo del 19/09/2013

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi della Legge 383/00 e successive modifiche nonché nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, si è costituita l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE STEFANO D'ORTO", più avanti chiamata per brevità semplicemente Associazione.

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'associazione ha sede in Castano Primo (Mi) via El Alamein, 4-a La sua durata è a tempo indeterminato.

TITOLO II CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE E FINALITÀ

ART. 3 - SCOPO

L'associazione è libera, apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore dei soci e dei terzi. In particolare persegue finalità di solidarietà culturale, sociale ed assistenziale, anche mediante la promozione e l'incentivazione della cultura, dell'arte e della sensibilità sociale, con finalità benefiche ed assistenziali. L'Associazione opera nei settori della cultura e dell'arte nelle loro accezioni più ampie, quali, solo a titolo di esempio, la letteratura, la musica, la pittura, la fotografia, il teatro, il cinema ed ogni forma di espressione artistica e culturale compresa l'enogastronomia.

Particolare attenzione dell'Associazione è rivolta alla cultura del viaggio come mezzo di conoscenza di luoghi, popoli, flora, fauna ed ecosistemi.

L'Associazione si ispira ai valori della solidarietà, del rispetto della natura e dell'uomo, a prescindere dal colore della pelle, dall'orientamento religioso e sessuale e persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere, sostenere e divulgare la cultura e l'arte quali mezzi di accrescimento personale e collettivo
- b) favorire l'incontro tra persone che condividono questi ideali e creare aggregazione;
- c) favorire e sviluppare la cultura e la pratica del viaggio
- d) organizzare in qualsiasi parte del mondo, direttamente ed eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di strutture, professionisti, enti, agenzie e tour operator esterne all'Associazione, viaggi culturali, geografici, socioetnici, naturalistici, spedizioni fotografiche, soggiorni di volontariato e cooperazione interculturale presso popolazioni in difficoltà o disagio di qualsivoglia natura, viaggi di studio e solidali;
- e) realizzare, promuovere e sovvenzionare attività di ideazione, progettazione, realizzazione e promozione di eventi finalizzati oltre che per gli scopi sociali, alla raccolta di risorse economiche da destinare al finanziamento del progetto principe dell'Associazione, individuato nella costruzione e/o acquisizione e/o ristrutturazione e gestione di strutture ricettive ecocompatibili, in località da ricercare.

Scopo di tale struttura e/o villaggio è quello di accogliere viaggiatori in ambiente particolarmente legato ai valori ed ideali dell'Associazione, proiettato quindi non solo al soggiorno inteso come "vacanza" ma come luogo di conoscenza della cultura locale con organizzazione di corsi di artigianato, cucina naturale, corsi di pittura, di fotografia, di teatro, ambientali, di musica etc.

ART. 4 - ATTIVITÀ

Nell'ambito del settore della solidarietà ed assistenza sociale e della promozione dell'arte, cultura e viaggio, l'associazione si propone di svolgere qualsiasi attività funzionale e compatibile con il proprio oggetto sociale nei limiti della normativa di riferimento. L'Associazione, fra l'altro ed a titolo meramente esemplificativo, potrà svolgere le seguenti attività per conseguire le finalità:

- a) attività culturali: mostre fotografiche, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, spettacoli teatrali e di folklore, proiezioni di film;
- b) attività di formazione: corsi di fotografia, pittura, musica, teatro, cucina.

Per il conseguimento di tali scopi, l'Associazione potrà svolgere, direttamente o attraverso persone da essa incaricate, volontarie o retribuite, qualsiasi attività, anche commerciale (purché accessoria e strumentale ai fini istituzionali) o didattica o artigianale o rivolta a privati ed enti, che l'Associazione riterrà utile intraprendere per il conseguimento di fondi da destinare alla realizzazione degli scopi.

L'Associazione dovrà dotarsi e quindi acquistare ed eventualmente alienare al termine dell'utilizzo, mezzi utili allo svolgimento della propria attività quali a puro titolo esemplificativo, apparecchiature informatiche e relativi programmi software, veicoli, attrezzature fotografiche e video ed in genere tutte le dotazioni per lo svolgimento dei corsi dell'Associazione, nonché beni mobili ed immobili atti al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà anche possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

Sempre per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III GLI ASSOCIATI

ART. 5 -GLI ASSOCIATI

All'associazione potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto.

Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6 - LE CATEGORIE DI ASSOCIATI

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: associati fondatori, associati ordinari, associati onorari.

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'ente nel corso della sua esistenza.

Sono associati onorari coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel perseguimento delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'ente, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione, in particolare, ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione stessa.

ART. 7 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

L'associato deve:

- mantenere una specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione e fuori di essa;
- versare puntualmente le quote associative stabilite conformemente all'atto costitutivo ed allo statuto;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

TITOLO IV COSTITUZIONE - VARIAZIONE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 8 - AMMISSIONE

Chiunque desideri essere ammesso all'associazione deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo. Con tale domanda, il richiedente dichiara di condividere le finalità che l'associazione si propone e si impegna ad osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l'ammissione a maggioranza semplice. Nel caso di reiezione della stessa, il Consiglio Direttivo comunicherà all'interessato - via telefax o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento - il provvedimento negativo, adeguatamente motivato, entro 10 giorni dalla delibera. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

ART. 9 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del Consiglio Direttivo all'interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota associativa e ad ogni altro adempimento richiestogli, nel termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.

ART. 10 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso.

Essa comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.

ART. 11 - SOSPENSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

L'associato che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile d'infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate, il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza semplice l'espulsione dell'associato. La sanzione dell'espulsione è altresì applicabile all'associato che si renda moroso oltre 30 giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa.

ART. 12 - MAGGIORANZE PER LE DELIBERE

Per ogni provvedimento di sospensione, variazione e scioglimento del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto dal 30° giorno successivo dalla notifica del provvedimento.

ART. 13 - RECESSO

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recesso dall'associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea degli associati,

2. il Consiglio Direttivo, al cui interno viene eletto il presidente,
3. il collegio dei revisori dei conti.

E' organo straordinario dell'associazione il commissario straordinario.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

TITOLO VI L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 15 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati, con uguali diritti, ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo (entro il 31 marzo) e preventivo (entro il 30 ottobre).

ART. 16 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Sono inoltre di competenza dell'assemblea ordinaria:

- la nomina del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori dei conti;
- la determinazione degli indirizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione, nonché le relative modificazioni;
- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

La convocazione degli associati sarà fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati o per messaggio di posta elettronica, spedito all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee entro 30 giorni dalla richiesta, o sia dimissionario, la convocazione potrà essere effettuata dal collegio dei revisori; l'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli associati, o il collegio dei revisori dei conti.

ART. 17 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: l'approvazione di integrazioni e modificazioni statutarie; le deliberazioni di fusione e scioglimento dell'associazione; la nomina del commissario straordinario, nonché la revoca del primo Consiglio Direttivo nominato dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione.

ART. 18 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Alle assemblee possono intervenire validamente tutti gli associati in pari col pagamento delle quote associative, versate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio. Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe agli altri associati sino ad un massimo di quindici voti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti.

ART. 19 - MAGGIORANZE PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria saranno prese a maggioranza semplice. Tutte le deliberazioni sono verbalizzate. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza dei 3/4 degli associati iscritti al libro degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, invece, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO VII IL PRESIDENTE

ART. 20 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo in seno ai suoi membri, salvo che per il primo mandato (in quanto nominato dai soci fondatori in sede di atto costitutivo dell'associazione).

Il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Ogni qual volta il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, è sostituito in ogni sua attribuzione dal vice-presidente.

ART. 21 - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 22 - ULTERIORI COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 23- DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

Nel caso di dimissioni del presidente, sarà cura del vice-presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

TITOLO VIII IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 24 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 3 componenti e non più di 7, eletto dall'assemblea degli associati che ne determina anche il numero. Dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Per il primo mandato, il Consiglio Direttivo (composto da sette membri) è nominato dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione e dura sino al 31/12/2014, salvo revoca deliberata dall'assemblea dei soci, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

ART. 25 - I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono devoluti i più ampi poteri per la gestione dell'associazione, senza alcuna distinzione né limitazione per atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o straordinaria. Il Consiglio Direttivo può compiere tutto quanto ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi, incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'associazione, al pagamento ed alla riscossione dei debiti e dei crediti, alla radiazione dell'associato per morosità, alla fissazione della quota associativa, all'ammissione di nuovi associati, alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, al compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell'associazione. Oltre ad eleggere nel suo ambito il presidente e il vice presidente, il Consiglio Direttivo nomina un segretario ed un tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, delegare nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; nell'ambito dei poteri loro delegati, i membri del Consiglio Direttivo hanno la rappresentanza legale dell'associazione.

ART. 26 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Qualora la richiesta sia urgente, il presidente provvede alla convocazione entro 3 giorni, 8 negli altri casi. Alle riunioni del comitato potranno essere invitati tecnici ed esperti.

Le adunanze saranno valide con l'intervento personale di almeno 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e sono verbalizzate. Nel caso la votazione dia esito di parità, decide il presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza - in fonia e video - a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 27 - DIMISSIONI DA MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque adunanze consecutive, sarà ritenuto dimissionario dal Consiglio. Le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, a decorrere dalla relativa comunicazione mediante raccomandata a.r.. La sostituzione del membro dimissionario avviene con la nomina a consigliere del primo dei non eletti e resta in carica sino allo scadere del mandato del consiglio. Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 28 - NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria elegge il nuovo comitato o nomina il commissario straordinario. Il comitato dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

TITOLO IX IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART. 29 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il collegio dei sindaci revisori può essere nominato dall'assemblea ordinaria e si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti, che possono essere scelti anche tra i non associati. I sindaci revisori durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. L'incarico di sindaco revisore è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo e non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 30- TENUTA DEL LIBRO DELLE ADUNANZE

I sindaci revisori curano la tenuta del libro delle adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, salvo che per l'assemblea nel caso in cui i sindaci siano nominati tra gli associati, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprimono parere sui bilanci.

TITOLO X IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ART. 31 - COMMISSARIO STRAORDINARIO

Qualora non sia possibile nominare un nuovo Consiglio Direttivo o lo stesso sia sfiduciato per gravi irregolarità dal collegio dei sindaci revisori, l'assemblea straordinaria può nominare un commissario straordinario, scelto anche tra i non associati, che dura in carica per un periodo non superiore a sei mesi, fatta salva un'ulteriore proroga di sei mesi, e che avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al presidente. Prima della scadenza del suo mandato, il commissario straordinario convoca l'assemblea

ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

TITOLO XI ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 32 - ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle entrate:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al
- c) sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

ART. 33 - LE QUOTE ANNUALI

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea le quote annuali che ogni tipologia di associato deve versare all'associazione. L'adesione ad essa non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. E' facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità. In nessun caso, nemmeno per scioglimento dell'associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

TITOLO XII LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 34 - TENUTA LIBRI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del collegio dei sindaci revisori (se nominato), nonché il libro degli associati.

TITOLO XIII ESERCIZIO FISCALE E RENDICONTO ECONOMICO

ART. 35 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

ART. 36 - RENDICONTO

L'associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 marzo, ed entro il 30 settembre predispose il rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'assemblea entro il 30 ottobre. I bilanci devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

TITOLO XIV AVANZI DI GESTIONE

ART. 37 - AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 38 - IMPIEGO DEGLI UTILI

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

TITOLO XV SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 39 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione nominerà un commissario straordinario che devolgerà l'intero patrimonio ad associazioni aventi il medesimo scopo o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 Comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 622 e successive modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 40 - CLAUSOLA CONCILIATIVA

Tutti i soci e gli organi dell'associazione si impegnano a sottoporre (anzitutto all'avvio di qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale) tutte le eventuali controversie derivanti dall'atto costitutivo e/o dal presente statuto, o comunque in relazione ad essi, al

tentativo di conciliazione da esperirsi presso qualsiasi organismo di conciliazione avente sede nella provincia di Varese e munito delle necessarie autorizzazioni ministeriali.

ART. 41 - VARIE

Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti associativi.

19/09/2013, luogo

Firma di tutti i soci fondatori: